


I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 17



PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
DELLE FUNZIONI
ESERCITATE AI SENSI
DELL'ART. 30 DELLA L.R. 11/04
EX ART. 98 L.R. 61/85. MODIFICA***



*Approvato con D.C.P. in data 21.11.1994 n. 129 di reg.,
successivamente modificato con DD.C.P. in data 30.10.1995 n. 76 reg., in data 19.2.2001
n. 12 reg. e in data 9.9.2002 n. 70 reg , con D.C.P. 21/2/2005 N. 11 reg.*

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
DI CUI ALL'ART. 98 DELLA L.R. 27.6.1985 N. 61,
NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 Oggetto e avvio del procedimento*
- ART. 2 Contestazione*
- ART. 3 Istruttoria*
- ART. 4 Parere della Commissione Urbanistica Provinciale*
- ART. 5 Consiglio Provinciale: valutazione dell'interesse pubblico
 e conclusione del procedimento*
- ART. 6 Disposizioni transitorie e finali*

Art. 1
Oggetto e avvio del procedimento

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 30 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11.

Ai sensi della suddetta normativa e tenuto conto delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n. 267/2000 e della L. 241/90, la Provincia può annullare, entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento amministrativo in questione le Deliberazioni riguardanti l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (P.R.G. , P.A.T., P.A.T.I.) comprese le varianti facenti parte di programmi complessi, per esempio: lo sportello unico per le attività produttive, i P.I.R.U.E.A., gli accordi di programma ecc..

Il procedimento in questione è avviato a seguito di presentazione di una richiesta "esposto" redatta in forma scritta, firmata dagli esponenti persone fisiche o giuridiche, contenente a pena di irricevibilità:

- 1) dati anagrafici degli esponenti con l'indicazione del domicilio di uno di essi se il numero supera l'unità, per il recapito delle comunicazioni;
- 2) l'espressa indicazione della richiesta di annullamento della/e deliberazione/i e del/i provvedimento/i comunale/i ai sensi dell'art. 30 L.R. 23 aprile 2004 n. 11, indirizzato al Presidente della Provincia;
- 3) l'indicazione precisa della/e deliberazione/i e del/i provvedimento/i comunale/i ritenuto/i illegittimi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo;
- 4) l'indicazione del/i contrasto/i con gli strumenti urbanistici, regolamenti edilizi, o con la normativa urbanistico-edilizia degli atti emessi dal Comune;

- 5) una dichiarazione a firma degli esponenti attestante l'assenza di propri ricorsi giurisdizionali per l'annullamento del/i medesimo/i atto/i oggetto dell'esposto e per gli stessi motivi.

L'irricevibilità viene comunicata dal Dirigente responsabile dell'Urbanistica all'esponente entro 30 giorni dalla data di arrivo dell'esposto al protocollo.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure di cui al presente procedimento vengono effettuate con lettera raccomandata a.r. a firma del Dirigente Responsabile.

Art. 2 ***Contestazione***

Entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'esposto, viene effettuata la contestazione mediante trasmissione di copia dell'esposto stesso al Comune, al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, se diverso, e al progettista, con contestuale avviso all'esponente, ai sensi della L. n. 241/90.

Con la trasmissione dell'esposto, al Comune viene chiesto di verificare, entro il termine di 60 giorni, l'eventuale fondatezza dei rilievi contenuti nello stesso e a trasmettere ogni utile informazione e/o documentazione necessaria, mentre il titolare del permesso, il proprietario della costruzione, se diverso, e il progettista hanno facoltà, entro il termine medesimo, di trasmettere eventuali memorie scritte e documenti che il settore urbanistica valuterà ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 3 ***Istruttoria***

Entro 60 giorni successivi alla data di ricevimento delle risposte e della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art.2 , il settore competente in materia urbanistica effettua l'istruttoria dell'esposto pervenuto avvalendosi, eventualmente, del supporto di consulenti esterni.

Se per particolari esigenze del procedimento è necessario acquisire pareri o documentazioni da soggetti terzi, il termine di sessanta giorni è sospeso e riprende a decorrere dal momento dell'acquisizione dei pareri e/o documenti richiesti.

Il termine per la presentazione dei pareri e/o dei documenti richiesti di cui al comma precedente è di sessanta giorni e potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

Si prescinde dai pareri e dalla documentazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, qualora gli stessi non siano pervenuti nei sessanta giorni successivi alla richiesta o nel maggior periodo indicato dai soggetti terzi aditi in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie.

L'istruttoria si conclude con l'invio al Presidente di un provvedimento di accertamento nel quale viene evidenziata la fondatezza o meno delle violazioni segnalate nell'esposto; tale provvedimento equivale ad atto di "accertamento" nel caso di riscontrata violazione.

In pendenza delle procedure di annullamento, il Presidente può ordinare la sospensione dei lavori con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, se diverso, e al progettista e da comunicare al Comune ; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento ai sensi dell'art. 30 comma 1 della L.R.11/04.

Art. 4

Giunta Provinciale: valutazione dell'interesse pubblico e conclusione del procedimento

Il Presidente, entro 18 mesi dal ricevimento del provvedimento di accertamento del settore urbanistica , redatto ai sensi dell'art 3 penultimo comma, provvede, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare e la Giunta Provinciale:

- a) ad archiviare l'esposto pervenuto per infondatezza dello stesso;
- b) ad annullare la deliberazione o il provvedimento comunale segnalato con l'esposto, previa valutazione della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale ad un eventuale annullamento della deliberazione o del provvedimento comunale impugnato, tenuto anche conto degli eventuali interessi di soggetti privati frattanto consolidatisi.

Detta valutazione viene effettuata tenendo conto, indicativamente, dei seguenti criteri:

- tipo di costruzione autorizzata;
- stato attuale dei lavori;
- destinazione dell'immobile;
- tempo trascorso tra la data di rilascio del provvedimento oggetto dell'esposto e l'eventuale decisione di annullamento;
- tipo ed entità delle violazioni rispetto alla legge ed agli strumenti urbanistici;
- eventuale sanabilità, in tutto o in parte, delle opere;
- carattere pecuniario o ripristinatorio della sanzione prevista.

Nel caso in cui la Giunta Provinciale non ritenga di ravvisare detto interesse, la pratica viene archiviata con apposito provvedimento del Presidente.

Il provvedimento di annullamento viene reso noto al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

Art. 5

Pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo

Nel caso in cui venga presentato dallo stesso soggetto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento del medesimo atto oggetto dell'esposto inoltrato alla Provincia, e per i medesimi motivi, il ricorso amministrativo alla Provincia ex art 30 L.R. 11/04 viene dichiarato improcedibile con provvedimento del Presidente.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 11/04.